



Fondazione
ARENA DI VERONA

**ACCORDO NUOVO CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE
EX ART. 11 COMMA 1 LETTERA G) D.L.91/2013 CONVERTITO CON D.L. 91/2013,
CONVERTITO CON L.112/2013 E ART. 1 COMMA 356-357 LEGGE 208/2015**

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di ottobre in Verona

TRA

La Fondazione Arena di Verona in persona del Sovrintendente Giuliano Polo, il Direttore Operativo e Risorse Umane Francesca Tartarotti ed il Responsabile del Settore Personale Clara Bogoni

E

i Segretari provinciali di categoria Paolo Seghi, Ivano Zampolli, Dario Carbone, Beatrice Tommasi ed il Segretario Regionale Mauro Vianello

i componenti delle Rsu Tiziana Di Pietro, Elena Carla Mazzoni, Nicola Avesani, Andrea Morelli, Chiara Ronchi Piccinelli, Alex Magri, Francesca Cazzanelli, Daniela Greco, Enna Antonino, Giuseppe Mazzucato, Cristian Bonnes, Helenio Bendazzoli, Gabriele Lombardi

i componenti delle segreterie provinciali di categoria Claudia Meneghelli, Massimiliano Di Stefano e Vladimiro Tomelleri,

di seguito per brevità le Parti

PREMESSO

- a) Che in data 15 giugno 2016 le Parti hanno sottoscritto il Verbale di Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere c) e g), del D.L. 91/2013, convertito con L.112/2013 (doc.n.1) contenente le azioni inderogabili previste dalla legge soprarichiamata finalizzate a garantire il risanamento economico-finanziario dell'Azienda e consentirne l'adesione alle risorse finanziarie del Fondo di rotazione di cui all'art.11, comma 6, del D.L. 91/2013, convertito con L.112/2013 e art. 1, comma 356-357 Legge 208/2015.
- b) Che le suddette azioni inderogabili previste dalle Parti all'interno dell'orizzonte di Piano 2016-2018 portano una riduzione del costo del personale complessivo pari a circa 4 M€ attraverso l'applicazione delle azioni individuate dall'accordo del 15.6.2016 il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato. Tali azioni sono di seguito così sintetizzate:
- 1) sospensione dell'attività produttiva pari a 52 gg annui a decorrere dal 1.10.2016 fino al 31.12.2018;
 - 2) rideterminazione della dotazione organica di fatto esistente al 31.12.2015 con riduzione delle risorse appartenenti all'area tecnico amministrativa mediante la ricognizione del

Fondazione Arena di Verona

Via Roma, 7/D - 37121 Verona - tel. 0458051862/67 - fax 045597287 - c.f./p.iva 00231130238
www.arena.it - u.personale@arenadiverona.it

Emilio Vianello

Giuliano Polo
Tiziana Di Pietro
Clara Bogoni

Mauro Vianello
Paolo Seghi
Dario Carbone
Beatrice Tommasi
Francesca Tartarotti



personale individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 1, lettera c), e comma 13 del D.L. 91/2013, convertito con L.112/2013, in possesso dei requisiti pensionistici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 72, comma 11, DL 112/2008, oltre all'utilizzo del collocamento a riposo per raggiungimento del limite massimo di età di tutte le risorse anche appartenenti all'area artistica, secondo la normativa pensionistica vigente tempo per tempo;

- 3) ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato quale strumento strettamente connesso alle sopravvenute esigenze di carenza di organico e/o tecniche-organizzative, con conseguente abolizione di qualsiasi clausola pregressa che abbia garantito la stipulazione di contratti di durata temporale superiore al fabbisogno delle esigenze di produzione;
- 4) cessazione dell'efficacia del Contratto Integrativo Aziendale e la rinegoziazione di un Nuovo Contratto Integrativo Aziendale che preveda *"...l'erogazione dei premi di risultato sia subordinata al raggiungimento degli equilibri strutturali del bilancio stesso, sotto il profilo economico-finanziario ed il Conto Economico dovrà risultare comunque in pareggio."*

c) Che ai sensi dell'art. 7 del richiamato Verbale di Accordo del 15 giugno 2016 le Parti hanno pattuito la cessazione dell'efficacia del Contratto Integrativo Aziendale entro il 30 novembre 2016, impegnandosi nel contempo ad avviare la rinegoziazione di un nuovo contratto integrativo aziendale.

d) Che con successivo Protocollo di Intesa del 25 novembre 2016, il termine di cessazione del Contratto Integrativo Aziendale inizialmente fissato per il 30 novembre 2016 è stato prorogato al 15 dicembre 2016 (all.doc.n.2) e successivamente, con Accordo del 3 agosto 2017 *".... fino al termine essenziale coincidente con la data di registrazione da parte della Corte dei Conti dell'emanando decreto di approvazione del Piano di Risanamento di cui all'art. 11 comma 2 come da Accordo del 3 agosto 2017."* (all.doc.n.3).

e) Che l'efficacia e la validità del Nuovo Contratto Integrativo Aziendale è subordinata all'approvazione del Piano di Risanamento da parte del Ministero competente ed alla certificazione della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti del D.L. 91/2013, convertito con L. 112/2013, art. 11, rispettivamente commi 2 e 19.

f) Che in data 8 settembre 2017 è stato sottoscritto il D.M. (udcm rep.396) di approvazione del Piano da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e tale Decreto è attualmente sottoposto alla fase di verifica di legittimità da parte della Corte dei Conti (all.doc. n.4).

g) Che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera g), del D.L. 91/2013, convertito con L. 112/2013, *"Nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato il piano di risanamento ai sensi del presente articolo possono negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali, compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano, purché tali nuovi contratti prevedano l'assorbimento senza ulteriori costi per la fondazione di ogni eventuale incremento del trattamento"*

Handwritten notes and signatures on the left margin:
Stella
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten notes and signature on the right margin:
Handwritten signature

Handwritten notes and signature on the right margin:
Handwritten signature

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page:
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature



economico conseguente al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)”

h) Che ai sensi dell'art. 11, comma 19, del D. L. 91/2013, convertito con L. 112/2013, “ *il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed è sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un'ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei Conti.*”

CONCORDANO quanto segue:

Art.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Le Parti intendono dare piena attuazione e applicazione al contenuto del Verbale di Accordo del 15 giugno 2016 e con la sottoscrizione del presente Accordo intendono disciplinare e rinegoziare un Nuovo Contratto Integrativo Aziendale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11, comma 1, lettera g), del D.L. 91/2013, convertito con L. 112/2013.

Art. 3 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le parti normative ed economiche del Contratto Integrativo Aziendale del 9 giugno 1989 e successivamente rinegoziato con Accordo Integrativo del 1999, così come integrato con accordo dell'8 luglio 2003, nonché tutti gli accordi ad oggi vigenti non espressamente abrogati e/o modificati e/o diversamente disciplinati mantengono la loro efficacia economica e normativa, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.5 e/o da quanto diversamente disciplinato dal Verbale di Accordo del 15 giugno 2016.

Art. 4 Fermo restando quanto previsto dall'art.14 del Verbale d'Accordo del 15.6.2016, le Parti confermano fin da ora il contenuto di quanto previsto dall'art. 7 del richiamato Verbale ossia “... *qualora dovesse rendersi necessaria in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo inderogabile fissato in 2,4 milioni derivante dalla sospensione dell'attività produttiva pari a 52 giornate annue di cui all'art. 3, non potrà mai superare il medesimo valore di 2,4 milioni annui per il triennio 2016-2017-2018.*”

Art.5 In riferimento all' erogazione del Premio di Produzione per la parte aziendale pari al 7% di cui alla Parte Economica allegata al “*Riepilogo delle Intese raggiunte l'8.07.2003 per il rinnovo dell'Integrativo Aziendale*” ed il Premio di Efficienza di cui alla Parte Economica lettera b) del suddetto testo calcolati secondo i parametri precedentemente adottati, le Parti concordano che gli stessi saranno erogati sia al personale a tempo indeterminato che a tempo determinato (ad eccezione del personale a prestazione, ossia: il personale di sala e retropalco, addetto alla vestizione, trucco e parrucco, figuranti minori, comparse e coro voci bianche), subordinatamente al raggiungimento del pareggio di bilancio. I suddetti Premi riferiti agli anni 2017 e 2018 saranno entrambi erogati entro la prima retribuzione utile rispettivamente nel 2018 e nel 2019 ad approvazione del pareggio di bilancio, e comunque non oltre il 31 agosto. La Fondazione manifesta disponibilità ad anticipare l'erogazione dei suddetti Premi qualora emergano indici certi dai quali si evinca il pareggio di bilancio.

Handwritten notes in blue ink on the left margin, including a large signature and some illegible scribbles.

Handwritten notes in blue ink on the right margin, including a large signature and some illegible scribbles.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Roberto...', 'Gian...', and 'Tiziana Di Pietro'.

